

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-69 del 11/01/2021
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 ÷ L.R. 13/2015 ÷ Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi), localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Belvedere n.5 ÷ Proponente: Rieco Srl ÷ p.iva 01986780967, Mappali 140, 141 Foglio 50 del Comune di Mirandola
Proposta	n. PDET-AMB-2021-59 del 11/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici GENNAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

## SINADOC 3809/2020

**Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi), localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Belvedere n.5 – Proponente: Rieco Srl – p.iva 01986780967, Mappali 140, 141 Foglio 50 del Comune di Mirandola**

AUTORIZZAZIONE UNICA (Modifiche Sostanziali)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Rieco Srl, con sede legale ed impianto in Via Belvedere n.5 in Comune di Mirandola, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R13, D9 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi) in virtù dei seguenti atti:

- Determinazione ARPAE DET/AMB/2019/3809 del 08/07/2019 (rinnovo con modifiche sostanziali delle autorizzazioni pregresse);

Il progetto dell'impianto è stato assoggettato, ai sensi della L.R. 9/99:

- nel 2008, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa positivamente in data 04/08/2009, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 380;
- alla procedura di verifica (screening), conclusa con Deliberazione della Giunta Provinciale n.103 del 22/03/2011, con esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A. dell'intervento di modifica proposto.

Si richiamano inoltre le pregresse autorizzazioni ambientali:

- Determinazione della Provincia di Modena n.114 del 27/06/2011;
- Determinazione ARPAE DET/AMB/2016/4758 del 28/11/2016 (inserimento nell'autorizzazione unica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e del nulla osta acustico);
- Determinazione ARPAE DET/AMB/2018/1304 del 14/03/2018 (inserimento nell'autorizzazione unica dell'operazione D9 in alternativa a R5).

L'attività di **recupero** consiste nello stoccaggio R13 del rifiuto codice EER 170504, prima del conferimento ad impianto autorizzato per il recupero con le operazioni da R1 ad R12.

L'attività di **smaltimento** consiste nel trattamento chimico-fisico (D9) di terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi e nel deposito preliminare (D15) di rifiuti da inviare direttamente a discarica in quanto non riutilizzabili.

Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile giornalmente in modalità D9 è pari a 49 tonnellate/giorno,

per un totale di 15.680 tonnellate/anno.

Le terre autorizzate in modalità D15 possono essere avviate al trattamento interno D9 per un massimo di 15680 t/a, oppure a smaltimento presso impianti terzi.

La struttura presente sul lotto è costituita da un capannone adibito a lavorazione e da una palazzina ad uso ufficio posta all'ingresso davanti alla pesa ponte. Sono già presenti e funzionanti tutti gli impianti per il recupero, smaltimento e depurazione delle acque utilizzate per il lavaggio delle terre e rocce contaminate e delle acque piovane.

La ditta Rieco Srl dichiara di essere proprietaria dell'area sulla quale è costruito l'impianto;

Preso atto che

in data 27/11/2019, Rieco Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2019/182602, per modifiche sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi), localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Belvedere n.5.

Le modifiche richieste consistono nella modifica dei depositi istantanei R13 e D15:

la ditta propone la realizzazione di un'area esterna destinata alla sola attività R13 per un deposito istantaneo del rifiuto EER170504 pari a 900 tonnellate; la nuova area di stoccaggio viene dotata di una vasca di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento denominata VR3 della capacità di 29 metri cubi, le cui acque vengono trasportate con autobotte ad impianti autorizzati al loro trattamento;

propone la utilizzazione delle baie 1-2-3 esterne al capannone e delle aree A e C interne al capannone per le operazioni R13 e D15 in modalità alternativa, in relazione alle esigenze produttive, assicurando la non commistione tra i rifiuti, questa soluzione porterebbe alla sommatoria delle quantità istantanee autorizzate, per un totale di 1.995 tonnellate in deposito istantaneo alternativamente in R13 e/o in D15.

La potenzialità annua dell'attività D9 permane immutata a 15.680 t/a, con il limite massimo di 49 t/giorno per 320 giorni lavorativi. La quantità totale annua massima è di 50.000 tonnellate per l'operazione R13 e di 46.000 tonnellate per l'operazione D15 dei quali 15.680 destinati allo smaltimento con operazione D9. Il deposito totale annuo è pari a 96.000 t/anno.

Considerato che

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 05/03/2020 ed in quella sede ha valutato opportuno chiedere chiarimenti ed integrazioni assunti al prot. di Arpaie con il n. 52308/2020;

a seguito delle integrazioni fornite sono stati forniti i seguenti pareri:

- il PARERE FAVOREVOLE, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, all'attività di recupero di rifiuti in via Belvedere, n.5 a Mirandola (Mo), espresso dal Comune di Mirandola, assunto agli atti di Arpaie SAC Modena con prot. n. 88984/2020;
- il PARERE FAVOREVOLE, espresso dalla AUSL di Mirandola (MO), acquisito da Arpaie SAC Modena al prot. 120989/2020;
- il PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni per la gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, per la gestione delle acque e per le emissioni di rumore, espresso dal Servizio Territoriale di Arpaie, di cui al prot. 95089/2020 ed assunto in atti;
- il PARERE FAVOREVOLE del Consorzio della Bonifica di Burana assunto agli atti di Arpaie SAC Modena con prot. n. 84186/2020;

La Conferenza dei Servizi si è riunita in seconda seduta il 19/10/2020, durante i lavori la ditta ha chiarito che le terre che verranno stoccate nella baia F e comunque quelle messe in riserva R13, prima del loro ingresso all'impianto sono tutte sottoposte a test di cessione per la verifica della possibilità di recupero e ad analisi sul rifiuto tal quale al fine di verificare il rispetto delle CSC di cui alla colonna B dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. A seguito delle precisazioni della ditta relative alle analisi preventive alla messa in riserva di terre e rocce da scavo EER170504 presso l'impianto ha ritenuto opportuno sospendere la seduta per consentire al ST la valutazione di tale proposta in luogo della costruzione di una copertura e pareti laterali alla baia F. La Conferenza di Servizi è proseguita in seconda seduta il giorno 5/11/2020 ed ha approvato all'unanimità le modifiche

sostanziali richieste.

In data 19/10/2020 la ditta RIECO ha inviato integrazioni volontarie, assunte al prot. n. 149988/2020, nelle quali ha unito in un unico elaborato le varie relazioni ed integrazioni presentate in precedenza e le planimetrie dell'impianto.

Successivamente, la ditta RIECO ha inviato integrazioni volontarie, assunte al prot. n. 171041/2020, con le quali invia la planimetria lay-out dei rifiuti con l'adeguamento delle barriere laterali della bìa F alte tre metri e l'adeguamento dei cumuli di rifiuti alti tre metri, come stabilito che debbano essere dalla Conferenza dei Servizi.

La planimetria di cui al prot. 171041/2020 costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Considerato inoltre che:

le modifiche proposte variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che vengono ricalcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

**Art.5.1.1 DEPOSITO O RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE D15 – Rifiuti non pericolosi:**

1.950,00 t (istantanee) x 140 €/t = **273.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

**Art.5.1.4 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO – ALTRE OPERAZIONI D9 – Rifiuti non pericolosi:**

15.680,00 t (annue) x 12 €/t = **188.160,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

**Art.5.2.1. MESSA IN RISERVA R13 – Rifiuti non pericolosi:**

900,00 t (istantanee) x 140 €/t = **126.000 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 587.160,00 €

dato atto che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Modena, effettuata in data 06/10/2020, di cui al prot. n. 146804/2020, la ditta RIECO srl risulta iscritta ai sensi di legge, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" WHITE LIST*

vista l'evidenza dell'invio alla Prefettura di Modena del Piano di Emergenza Interna di cui all'art. 26Bis della L. 132/2018, come risulta dalla copia dell'invio pec, assunto agli atti di codesta Agenzia con il n. 171494/2020.

in conclusione:

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile procedere al rinnovo dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni in conformità alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Elena Manni della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, la quale dichiara che nei suoi confronti non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia- Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### IL DIRIGENTE DETERMINA

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Rieco S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Belvedere n.5 in Comune di Mirandola (MO), all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R13, D9 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nel proprio impianto di Via Belvedere n.5 in Comune di Mirandola, a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e quelle riportate nei documenti ad esso allegati:
1. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento e vasche interrato, alle pavimentazioni dei locali coperti, ecc., in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
  2. I serbatoi fuori terra e interrati (ove presenti) devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta, almeno con cadenza annuale.
  3. Le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione e non devono presentare crepe e fessurazioni.
  4. L'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili.
  5. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri e odori sia in fase di attività ordinaria sia riconducibili ad eventi accidentali o a conferimenti di rifiuti.
  6. La gestione operativa del centro deve assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree di transito dei mezzi, le aree di lavoro delle macchine operatrici e i cumuli di rifiuti che si presentano polverulenti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri.
  7. Sono fatti salvi tutti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro, derivanti dal D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. In questi sono inclusi gli obblighi relativi alla valutazione del rischio connesso alla possibile contaminazione ambientale e il rischio chimico conseguente alla manipolazione delle materie da trattare (rifiuti pericolosi e non) o altri prodotti per lo scopo utilizzati. Tale valutazione dei rischi deve essere contenuta in un apposito documento detenuto presso la ditta a disposizione del personale di ispezione e vigilanza sui luoghi di lavoro. Lo stesso deve essere aggiornato ogni qualvolta insorgano elementi innovativi rispetto agli argomenti trattati, individuando le eventuali azioni correttive necessarie a garantire la salvaguardia degli addetti.
  8. Deve essere attuato il Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta R.I.ECO. S.r.l. in data 16/09/2009, integrato in data 22/12/2009, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta della Provincia prot. n. 15754/8.8.4. del 16/02/2010.
  9. A seguito della dismissione dell'attività, la Ditta deve verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati.
- b) di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
--------------------------------	------------------------------

Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- c) di approvare i documenti:
- “*Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici*”,
  - “*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti*”,
  - “*Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose*”, che sostituiscono i precedenti allegati all’autorizzazione unica e divengono quindi parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;
- d) la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell’elaborato “*Tav.3 – Planimetria generale e sezioni Stato di progetto*” di cui al prot. 171041/2020 che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- e) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- f) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- f.1. l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **587.160,00 €**; l’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
  2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- f.2. con l’appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell’ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- f.3. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- f.4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;
- g) di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal momento del ritiro di copia conforme del presente atto da parte del proponente**; da quel momento la determinazione ARPAE DET/AMB/2019/3265 del 08/07/2019 (scadenza fissata al 08/07/2029) è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
- h) di precisare che, ai sensi dell’art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata al giorno 08/07/2029** (data di scadenza della AU 3265/2019) ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato, inoltrando formale istanza all’autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

- i) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- j) di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di
  - o tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - o accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  - o presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
  - o comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - o comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);

di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;

di trasmettere copia del presente atto alla ditta Rieco S.r.l., ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;

di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**Allegati:** allegato rifiuti  
allegato aria  
allegato rumore  
planimetria rifiuti

**Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.**

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente. Protocollo ARPAE n. .... del .....
---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**